

N. R.G. 2016/4697



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

nella persona del giudice onorario dott.ssa Roberta Mandelli,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28-06-2016,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. 4697/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

• [REDACTED], nata a [REDACTED] (Nigeria), il [REDACTED], elettivamente domiciliata in Milano, alla via [REDACTED], presso lo studio dell'avv. Riccardo Ferrante, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Corti del Foro di Lecco, giusta procura allegata al ricorso introduttivo

- ricorrente -

E

• **MINISTERO DELL'INTERNO** presso la **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE** presso la Prefettura di Milano

- convenuto -

E

• con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008.

Conclusioni del ricorrente: in via principale: riconoscimento della protezione internazionale; in via subordinata: riconoscimento della protezione sussidiaria; in via ulteriormente subordinata: riconoscimento della protezione umanitaria; in via di estremo subordine: riconoscimento del diritto di asilo costituzionale, come da conclusioni rassegnate all'udienza del 28-06-2016.

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008 tempestivamente depositato in via telematica in data 21-12-2015, [REDACTED] cittadina nigeriana, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano (provvedimento pronunciato in data 06-11-2015 e notificato in data 24-11-2015) che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

Pagina 1

Susidiario 11  
red: lte?!



Nella domanda oggetto del presente giudizio, [REDACTED] ha rappresentato quanto segue:

- di essere originaria di Evuasi, un piccolo villaggio situato nell'Edo State;
- di essere di religione cristiana;
- di essere la più piccola di nove figli;
- di aver vissuto con la madre, dopo la separazione dei genitori;
- di essere rimasta incinta del suo ragazzo, la cui famiglia era contraria alla loro relazione e alla prosecuzione della gravidanza: la madre del suo ragazzo le somministra un farmaco abortivo, che le provoca forti dolori, curati con metodi tradizionali, di cui porta ancora i segni sull'addome;
- di essere rimasta nuovamente incinta e di aver deciso di allontanarsi, temendo le reazioni della famiglia del suo ragazzo;
- di aver abortito spontaneamente durante la traversata in mare dalla Libia all'Italia.

Dopo il deposito del ricorso la ricorrente è stata segnalata dalla "Onlus L'Arcobaleno s.c.s." - struttura che gestisce progetti di accoglienza per richiedenti asilo e che ospita la ricorrente - alla "Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione" di Sesto San Giovanni a causa della situazione di evidente disagio che manifestava da alcuni mesi. A seguito della valutazione effettuata dagli psicologi della cooperativa sono emersi gli indicatori di tratta e di sfruttamento, successivamente esposti e documentati nel corso del procedimento.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio seppur ritualmente informata, ha trasmesso via mail gli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi ad essa dai quali si evince che il provvedimento di diniego è fondato sulla mancanza dei presupposti di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, poiché il racconto appariva vago e confuso.

Il P.M. ha ricevuto rituale notifica del ricorso introduttivo in data 08-04-2016 e non ha depositato memorie, né rassegnato conclusioni.

Sentita la ricorrente, effettuata l'istruttoria, acquisiti i documenti prodotti, all'udienza del 28-06-2016 il Giudice si è riservato la decisione.

Prima di esaminare nel merito le domande formulate dal ricorrente, occorre previamente individuare la normativa applicabile al caso di specie e richiamata nel ricorso introduttivo del presente procedimento.

Ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 19-11-2007 n. 251, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28-7-1951 e ratificata con L. 24-7-1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione



della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli artt. 5 e 7 del medesimo d. lgs., ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

È, invece, persona ammissibile alla protezione sussidiaria il *"cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del d. lgs. del 19-11-2007 n. 251, e il quale non può ovvero, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"*; più precisamente, secondo il citato art. 14 *"sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*.

Se per un verso, nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico, deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5, d. lgs. n.251/2007, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *"L'onere probatorio deve, dunque, essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse e volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...) Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/2005), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante."* (Cass. 18353/2006).



In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte da parte ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel d. lgs. n.251/2007, il quale stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/2011).

In merito alla domanda proposta dalla ricorrente, alla luce della suesposta normativa e giurisprudenza, il ricorso proposto da [REDACTED] è fondato e merita accoglimento nei limiti e nei termini che seguono.

Le vicende personali narrate dall'odierna ricorrente sia nel corso dell'audizione avanti la Commissione Territoriale in data 07-10-2015, sia nel ricorso introduttivo, sia nel corso dell'interrogatorio libero avanti questo Giudice in data 13-05-2016, non possono essere qualificate come atti persecutori e non possono essere ricondotti ad un quadro, che - come sopra accennato - implica necessariamente una gravità - per natura o frequenza degli atti - tale da determinare la violazione di diritti umani fondamentali.

Il racconto della ricorrente, che si presenta chiaro, preciso e coerente, non integra gli estremi della persecuzione personale e diretta di cui all'art. 7 d. lgs. n. 251/2007, considerata l'intensità e la gravità dell'episodio narrato, nonché l'unicità dello stesso.

Questo Giudice ritiene, invece, sussistere i requisiti per l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria, non ritenendo condivisibili le motivazioni addotte dalla Commissione a sostegno del provvedimento di rigetto del 07-10-2015 e in forza di quanto emerso nel corso del presente procedimento.

Quanto riferito dalla ricorrente trova completa conferma nella relazione della Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione (che gestisce un progetto di assistenza alle vittime di tratta e di grave sfruttamento) e della dott.ssa Ilaria Marelli, nonché nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 13-05-2016 da Roggero Graciela Rita, responsabile del centro di prima accoglienza di Sueglio. In particolare, nella relazione in data 26-04-2016 del dott. Paolo Cassani, responsabile del progetto nell'ambito della Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, si legge che *"da quanto sopra descritto, l'équipe della scrivente cooperativa ritiene attendibile il racconto della donna e si evidenzia uno stato di condizionamento nei confronti del woodoo e di forte senso di vergogna che*



ha impedito alla donna di parlare dell'esperienza prostituitiva vissuta. Inoltre si sottolineano le condizioni di pericolo e vulnerabilità, alle quali la signora potrebbe essere sottoposta con un'eventuale rientro in patria" (documento n. 13). Inoltre, il dott. Paolo Cassani ha riferito che l'odierna ricorrente ha sottoscritto l'adesione al programma di protezione. Nel corso dell'udienza del 13-05-2016 la responsabile del centro di prima accoglienza di Sueglio sig.ra Roggero Graciela Rita ha spiegato che "la ricorrente ha iniziato un percorso psicologico con la dott.ssa Ilaria Marelli, tuttora in corso, e un altro, al quale ha aderito, presso la Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione. In quest'ultimo contesto è riuscita a raccontare la parte decisiva della sua storia, quello che non ha raccontato né alla Commissione, né nel ricorso. Questo sblocco è stato un grande passo: il wudu, la paura e la vergogna hanno penalizzato la sig.ra [redacted] impedendole di raccontare tutta la storia". Parte ricorrente ha ampiamente documentato la propria storia personale e il proprio percorso di interiorizzazione di quanto vissuto con allegati della cui veridicità e autenticità non si può dubitare, con particolare riferimento al grave sfruttamento sessuale subito durante la permanenza in Libia. Il fatto che tale aspetto della vicenda personale di [redacted] non sia emerso nell'audizione avanti la Commissione Territoriale, ma solo successivamente è giustificato dalla documentazione medica prodotta attestante che la violenza e i traumi ai quali è stata sottoposta le hanno reso difficoltoso raccontare quanto accaduto. Le dichiarazioni della ricorrente trovano, inoltre, conferma nelle informazioni sul traffico delle donne in Nigeria. In particolare, dal "Country of origin information report – Nigeria, Sex, Trafficking of women" (redatto dall'EASO nell'ottobre 2015), emerge che il reclutamento per la tratta di esseri umani verso l'Europa è fortemente concentrato nell'Edo State (zona di provenienza di [redacted]); le donne vengono ingannate o raggirate (come nel caso di specie) durante la fase di reclutamento; vengono convinte a migrare per ragioni ingannevoli e alle ragazze vengono promesse opportunità di studio, di lavoro, ecc.

In conseguenza di quanto esposto e documentato, ritiene questo Tribunale che il rientro nel Paese di origine potrebbe esporre la ricorrente al pericolo di essere nuovamente vittima di sfruttamento sessuale e di tratta.

In considerazione di quanto sopra, la domanda di protezione sussidiaria proposta da [redacted] merita accoglimento.

L'accoglimento della domanda principale esonera il Giudice, per assorbenza, dall'esaminare le domande subordinate.

Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili da parte della ricorrente vittoriosa in ragione della natura della controversia.

P.Q.M.

MANDELLI



il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- in parziale accoglimento del ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008, riconosce a [redacted] nata a [redacted] (Nigeria), il [redacted], il diritto alla protezione sussidiaria;
- rigetta ogni altra domanda;
- spese non ripetibili;
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano.

Così deciso in Milano, il 1 luglio 2016

Il Giudice

Roberta Mandelli

MM

